



ARTCa1

AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI  
DELLA CALABRIA

Deliberazione n. 40 del 25.07.2018

**Oggetto:** RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 E AL 31/12/2017 PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO 2016 E 2017 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

Commissario Dott. Francesco Cribari

Assiste il Direttore reggente dell'ART Cal, avv. Valeria A. Scopelliti.

La Delibera si compone di n. 3 pagine comprese di frontespizio e n. 4 allegati.

Il Direttore reggente Avv. V. A. Scopelliti



AUTORITÀ REGIONALE DEI  
TRASPORTI DELLA CALABRIA

## IL COMMISSARIO

### VISTI:

- la L.r. n. 35/2015 “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 13 che ha istituito l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale Ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale in materia di TPL;
- il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco Cribari, quale commissario dell’Art-Cal;
- il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari quale Commissario dell’Art-Cal;
- la DGR n. 83 del 19.03.2018, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttore reggente dell’Art-Cal all’Avv. Valeria Adriana Scopelliti, dirigente di ruolo della Giunta Regionale in servizio presso il Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità”;
- lo Statuto dell’Art-Cal, approvato con delibera n.1/2017;
- la delibera ARTCal n. 22 del 12 settembre 2017, con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità armonizzato dell’ARTCal;
- la delibera ARTCal n. 9 del 29/06/2016 e n. 12 del 18/07/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018;
- il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D.lgs. n. 76/2000 “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208”;
- il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
- la L.r. n. 8/2002 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
- l’art. 21 della L.r. n. 35/2015 in tema di risorse finanziarie per il funzionamento dell’ART-CAL;
- la L.r. n. 44/2016 “Legge di stabilità regionale 2017”;
- la L.r. n. 56/2017 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020”;

### PREMESSO CHE :

- ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni: “al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento”;
- il medesimo articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che “possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili”;
- ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni “costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell’esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo”;

**RICHIAMATO** il dettato dell'art. n. 13 comma 1 della l.r. n. 35 del 2015, ai sensi del quale le deliberazioni degli organi dell'ART-CAL sono validamente assunte senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi della Regione e degli enti locali.

**DATO ATTO:**

- che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
- che il Direttore reggente è stato nominato con Decreto del Presidente n. 30 del 26 aprile 2018 e che, alla data odierna, non sono stati ancora costituiti gli organi dell'ART-CAL ex art. 13, comma 9, in particolare l'Assemblea, il Presidente e il Comitato istituzionale;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore reggente in ordine alla regolarità amministrativa della deliberazione, ex art. 13, comma 9, lett. b), L.R. n. 35/2015;

**ATTESTATA** la compatibilità finanziaria del presente provvedimento

**DELIBERA**

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte sostanziale ed integrale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nell'allegato 1 e nell'allegato 2, compiegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI APPROVARE** il riaccertamento dei residui alla data del 31 dicembre 2016, disponendo il mantenimento, in quanto relativi ad obbligazioni in corso, di residui passivi per l'importo complessivo di € 6.680,86 e di residui attivi per complessivi € 57.720,93, il tutto come meglio dettagliato nei prospetti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. **DI APPROVARE** il riaccertamento dei residui alla data del 31 dicembre 2017, disponendo il mantenimento, in quanto relativi ad obbligazioni in corso, di residui passivi per l'importo complessivo di € 44.836,30 e di residui attivi per complessivi € 113.684,39, il tutto come meglio dettagliato nei prospetti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
5. **DI DEMANDARE** al Direttore i successivi adempimenti ai sensi della normativa vigente;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sull'albo online e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Direttore.

  
Il Direttore reggente  
Avv. Valeria A. Scopelliti

  
Il Commissario  
Dott. Francesco Cribari

- ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni “costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 56, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma dell'art. 56”;
- l'articolo 183, comma 2, del decreto legislativo 267/00 prevede i casi in cui si costituiscono impegni di spesa con la sola approvazione del bilancio di previsione senza adottare altri preventivi provvedimenti;
- il principio contabile generale n. 9 della prudenza prevede che tutte le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto, con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità degli stessi, l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;
- il principio applicato della contabilità finanziaria 4/2, n. 7.2 dispone “...in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile”;

**CONSIDERATO** che il Direttore, al fine di motivare il mantenimento in bilancio delle somme residue o di provvedere alla definitiva eliminazione dalle scritture e dai documenti di bilancio delle stesse attraverso il presente provvedimento di riaccertamento dei residui, ha effettuato istruttoria sugli atti trasferiti con passaggio di consegne.

**VISTO** il parere espresso dal revisore dei conti, trasmesso a mezzo pec protocollata al n. 274 in data 18.07.2018, che si allega alla presente per farne parte integrante;

**VISTI** gli allegati costituenti parte integrante della presente deliberazione;

**RICHIAMATO** il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), ed in particolare il punto 3, afferente l'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile, il punto 5, relativo all'impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa, nonché il punto 9.1 inerente al riaccertamento ordinario dei residui;

**CONSIDERATO CHE**

- con decreto dirigenziale n. 17093 del 27 dicembre 2016, la Regione Calabria, per le spese di funzionamento dell'ART-CAL di cui alla L.r. n. 35/2015, ha istituito un apposito capitolo di spesa n. U91 00200401 e ha impegnato sullo stesso, competenza 2016, la somma di € 57.720,93;
- con decreto dirigenziale n. 15459 del 28 dicembre 2017, la Regione Calabria, per le spese di funzionamento dell'ART-CAL di cui alla L.r. n. 35/2015, ha impegnato sul capitolo di spesa n. U91 00200401, competenza 2017, la somma di € 55.963,46;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese;